

**CONTRATTO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE (REP. N. 253/2021) STIPULATA IN DATA 30.04.2021 DA ESTAR CON LA DITTA BIOPHISICA S.R.L. PER LA FORNITURA IN ACQUISTO E IN NOLEGGIO DI LASER PER OCULISTICA, AGGIUDICATA CON DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DI AREA DIVISIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE E SANITARIE N. 391 DEL 11.03.2021, LOTTO N. 2, LASER ND:YAG/SLT, PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 1 LASER ND:YAG/SLT DA DESTINARE ALLA SOC OCULISTICA DEL P.O. SERRISTORI DI FIGLINE VALDARNO DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO. CIG PADRE: 7821223565 CIG DERIVATO: ZAF3396101**

L'Azienda USL Toscana Centro, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1 CF/P.IVA 06593810481, rappresentata dalla Dott.ssa Mariateresa Asquino in qualità di responsabile dell'esecuzione del contratto (RES), in forza della autorizzazione conferita con nota a firma del Direttore Generale prot. n. 78022 del 22.10.2021 domiciliata per la carica presso l'Azienda,

E

L'Impresa Biophisica s.r.l. con sede legale in Roma (RM), via Tor Cervara n. 46 – C.F E P.I. 04657931004 legalmente rappresentata dal Dr. D'Ottavio Filippo nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, in qualità di Legale Rappresentante della ditta Biophisica s.r.l.;

**PREMESSO CHE:**

- con Deliberazione del direttore Generale n. 333 del 06/03/2019 Estar ha provveduto all'indizione di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la stipula di una Convenzione di durata triennale per la fornitura in acquisto/locazione di laser per oculistica suddivisa in n. 10 lotti da destinare alle AA.SS. della Regione Toscana;
- con Determinazione del Direttore di Area Attrezzature Informatiche e Sanitarie n. 391 del 11.03.2021 Estar ha proceduto all'aggiudicazione della fornitura in acquisto/locazione di laser per oculistica, relativamente al lotto n. 2, LASER ND:YAG/SLT, in favore della ditta Biophisica s.r.l.;
- in data 30.04.2021 repertorio n. 253/2021 è stata stipulata la Convenzione avente ad oggetto la fornitura a noleggio di Laser per oculistica tra Estar e la ditta Biophisica s.r.l., a seguito di aggiudicazione Estar con Determinazione del Direttore di Area Attrezzature Informatiche e Sanitarie n. 391 del 11.03.2021, lotto n. 2;
- con nota prot. n. 71338 del 04.10.2021 autorizzata dalla Direzione Aziendale, l'Azienda USL Toscana Centro ha richiesto ad Estar la fornitura in noleggio di n. 1 Laser ND: YAG/SLT da destinare alla SOC oculistica del P.O. Serristori di Figline Valdarno, in adesione alla Convenzione aggiudicata con la Determinazione del Direttore di Area attrezzature Informatiche e sanitarie Estar n. 391 del 11.03.2021;
- con nota prot. n. 56863 del 06.10.2021 Estar ha autorizzato la fornitura a noleggio sopramenzionata;
- con nota prot n. 78022 del 22.10.2021 il Direttore Generale ha autorizzato la Dott.ssa Mariateresa Asquino, a dare attuazione al contratto per la fornitura a noleggio di n. 1 Laser ND: YAG/SLT da destinare alla SOC oculistica del P.O. Serristori di Figline Valdarno;

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art.1 - PREMESSE ED ALLEGATI**

Le premesse e tutti i documenti di seguito indicati, pur non essendo materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, in quanto integralmente accettata dalla ditta aggiudicataria:

- Convenzione per la fornitura del servizio di noleggio di Laser ND: YAG/SLT da destinare alle AA.SS della Regione Toscana.
- Allegato alla Convenzione Capitolato Normativo di gara
- Allegato alla Convenzione Capitolato Tecnico
- Allegato alla Convenzione scheda dettaglio offerta economica
- Allegato al contratto DUVRI ricognitivo

Gli allegati al presente contratto sono:

all. A) Atto di nomina a responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Decreto UE 2016/679

all. B) Comunicazione conto corrente dedicato e dichiarazione sull'esistenza o meno di contratti di subappalto e/o subcontratto in riferimento alla fornitura/servizio aggiudicato ai sensi della Legge n. 136/2010 - Tracciabilità Flussi Finanziari;

all. C) Modulo per richiesta DURC;

All.D) Duvri

**Art. 2 – OGGETTO CONTRATTUALE: SPECIFICHE**

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura a noleggio di n. 1 Laser ND: YAG/SLT da destinare alla SOC Oculistica del P.O. Serristori di Figline Valdarno come da configurazione di seguito dettagliata:

CODICE LISTINO	DESCRIZIONE	Q.TA'	CANONE NOLEGGIO ANNUALE	CANONE MANUTENZIONE ANNUALE	CANONE ANNUALE NOLEGGIO + MANUTENZIONE	CANONE QUADRIENNALE NOLEGGIO E MANUTENZIONE I.E.	CANONE QUADRIENNALE NOLEGGIO E MANUTENZIONE I.I.
			I.E	I.E.	I.E	I.E.	I.I.
XLFUSION	Laser ND: YAG/SLT Marca Quantel Medical mod. OPTMIS FUSION TM SLT NEX GENERATION	1	€ 8.128,51	€ 738,96	€ 8.867,47	€ 33.512,15	€ 40.884,82
	Lampada a fessura Marca Quantel Medical	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Tavolo elettrificato Marca Quantel Medical	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
XL1064PROT	N. 3 paia di occhiali di sicurezza 1064 nm	3	€ 259,58	€ 23,60	€ 283,18	€ 1.070,20	€ 1.305,64
XL532PROT	N. 3 paia di occhiali di sicurezza 532 nm	3	€ 110,40	€ 10,04	€ 120,48	€ 455,32	€ 555,49
XLAAVERA YA	Lente Abraham per capsulotomia	1	€ 184,44	€ 16,77	€ 201,21	€ 760,42	€ 927,71
XLAAVERA OAIY	Lente Abraham per iridectomia	1	€ 185,96	€ 16,91	€ 202,87	€ 766,69	€ 935,36
XLSILTVR	Gonio lente per SLT	1	€ 191,26	€ 17,39	€ 208,65	€ 788,53	€ 962,01
<b>IMPORTI COMPLESSIVI</b>					€ 9.883,86	€ 37.353,31	€ 45.571,04

**Art. 3- IMPORTO**

L'importo del presente contratto per la fornitura a noleggio sopra indicata ammonta complessivamente ad € 37.353,31 oltre IVA, pari ad € 45.571,04 IVA inclusa 22%.

**Art. 4 – DURATA**

Il presente contratto decorre dalla data dell'ultima firma digitale apposta sul medesimo, e avrà la durata di 48 mesi a decorrere dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art. 9.2 del capitolato normativo di gara;

**Art. 5 – MODALITA' DI ESECUZIONE**

Il servizio deve essere eseguito in conformità e con l'osservanza di tutte le condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia, di quelle contenute nel presente atto e negli atti di gara sopra indicati.

Il fornitore si impegna ad eseguire la prestazione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e delle condizioni stabilite nel Capitolato Normativo e Tecnico-Prestazionale.

Il fornitore è tenuto ad osservare, nell'esecuzione della prestazione contrattuale, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal fornitore, se non è disposta dal Responsabile dell'esecuzione del contratto, di concerto con il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il presente contratto verrà eseguito nel rispetto degli artt. 100 e ss. del D.Lgs n. 50/2016 sotto la cura del Responsabile dell'esecuzione del contratto e del Direttore dell'Esecuzione del contratto.

Il responsabile dell'esecuzione del contratto per l'Azienda è: D.ssa Marateresa Asquino.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto per l'Azienda è: Ing. Leonardo Acierno

Il Responsabile Unico del contratto per il fornitore è: Sig. Filippo D'Ottavio

#### **Art. 6 – VARIAZIONI CONTRATTUALI**

Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 il Responsabile dell'esecuzione del contratto, in coordinamento con il DEC, provvede a disporre le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nei casi ivi previsti. In nessun caso potranno formare oggetto delle prestazioni forniture o servizi estranei all'oggetto dell'Accordo quadro stipulato da ESTAR.

#### **Art. 7- PENALI**

Si rimanda agli artt. nr. 10.12, 10.13 del Capitolato Normativo di gara e all'art. 9 del capitolato tecnico.

#### **Art. 8 – RISOLUZIONE E RECESSO**

Si rimanda agli artt. nr. 12 e 13 del Capitolato Normativo di gara.

#### **Art. 9 – VERIFICHE DI CONFORMITA'**

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto procede alle verifiche di conformità ai sensi degli artt. 100 e ss. del D. Lgs n. 50/2016, trasmettendo gli atti al Responsabile dell'esecuzione del contratto. A seguito delle verifiche viene rilasciato apposito certificato di conformità.

#### **Art. 10- FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: **UFL7WY (ambito fiorentino)**. Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L'Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l'esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell'Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L'importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell'Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L'azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell'art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all'art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

#### **Art. 11 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il fornitore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell'ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall'Impresa all'Azienda USL Toscana Centro a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L'Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l'Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell'appaltatore e delle sue controparti.

Le parti, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l'Impresa non adempia all'obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.

#### **Art. 12 – RESPONSABILITA'**

L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità connessa allo svolgimento del servizio per danni, infortuni od altro che dovessero accadere.

#### **Art. 13 – NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA/ADEMPIMENTI D. LGS 81/2008**

Si rimanda all'art 10.07 del capitolato normativo di gara.

In data 30.06.2021 è stata promossa la riunione di coordinamento e cooperazione per la redazione del DUVRI aziendale sottoscritto in data 13.07.2021 dal rappresentante legale della ditta aggiudicataria della fornitura oggetto del presente contratto.

#### **Art. 14 – DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali oggetto del presente contratto attuando nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) e dal D.Lgs 196/2003 (di seguito, Codice) nonché dei provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

2. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d'ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione della normativa sopra richiamata, in modo da assicurare la tutela della riservatezza degli interessati e fatta comunque salva la necessaria pubblicità della procedura di affidamento ai sensi delle disposizioni vigenti (D.lgs 50/2016 e D.Lgs 33/2013).

3. Il trattamento verrà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l'eventuale elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca avverrà garantendo l'anonimato. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effettuata in esecuzione degli obblighi di legge.

4. Ove per le attività oggetto della presente convenzione sia necessario il trattamento di dati personali, ivi compresi quelli di cui categorie particolari (art. 9, par. 1 GDPR), da parte della ditta Biophysica s.r.l., l'Azienda USL Toscana Centro, quale Titolare del trattamento (art. 4 n. 7 GDPR), designa la ditta aggiudicatrice quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR giusto atto di nomina allegato al presente contratto (all. A)

5. Per quanto riguarda: durata, natura e finalità del trattamento, categorie di dati personali e di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento, si fa espresso rinvio all'atto redatto e sottoscritto, prima dell'inizio delle attività, ex art. 28 paragrafo 3 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) allegato al presente sub (All. A) che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

6. Il trattamento dei dati personali da parte della ditta aggiudicataria per finalità diverse rispetto a quelle consentite dal presente contratto o dalla normativa richiamata al comma 1 del presente articolo, è tassativamente vietato.

#### **Art. 15 – CODICE DI COMPORTAMENTO**

Il fornitore è tenuto ad osservare nell'espletamento della propria attività i principi contenuti nel Codice di comportamento dell'Azienda USL Toscana Centro (art. 2 comma 4), disponibile sul sito aziendale all'indirizzo:

<http://www.uslcentro.toscana.it/index.php/amministrazione-trasparente/85-disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/585-codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>

La violazione del Codice di comportamento da parte del fornitore può comportare, in base alla gravità, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, fatto salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento dei danni subiti nell'ipotesi in cui la violazione si sia tradotta in una lesione della sua immagine ed onorabilità.

#### **Art. 16 - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO**

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 131/86 con spese a carico della parte richiedente. Tutte le spese e tasse inerenti la stipula del contratto saranno a carico del fornitore e dovranno essere versate in sede di stipulazione del contratto.

#### **Art. 17- FORO COMPETENTE**

Si rinvia all'art 6 della Convenzione e all'art. 18 del Capitolato Normativo di gara.

#### **Art. 18 – NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si rinvia agli atti di gara, alle norme del Codice Civile, del Codice degli Appalti D. Lgs 50/2016 e alle leggi in materia.

Per l'Azienda USL Toscana Centro

il Responsabile dell'esecuzione del contratto (RES)

Dott.ssa Mariateresa Asquino

Per l'Impresa Biophysica s.r.l.  
il Legale rappresentante  
Dr. D'Ottavio Filippo